



Federazione Italiana Giuoco Calcio  
Lega Nazionale Dilettanti

## COMITATO REGIONALE CALABRIA

Via Contessa Clemenza n. 1 – 88100 CATANZARO  
TEL.. 0961 752841/2 - FAX. 0961 752795

Indirizzo Internet: [www.crcalabria.it](http://www.crcalabria.it)

e-mail: [segreteria@crcalabria.it](mailto:segreteria@crcalabria.it)

Posta Certificata: [segreteria@pec.crcalabria.it](mailto:segreteria@pec.crcalabria.it)  
[tesseramento@pec.crcalabria.it](mailto:tesseramento@pec.crcalabria.it)  
[amministrazione@pec.crcalabria.it](mailto:amministrazione@pec.crcalabria.it)  
[giustiziasportiva@pec.crcalabria.it](mailto:giustiziasportiva@pec.crcalabria.it)

### Stagione Sportiva 2022/2023

## Comunicato Ufficiale n° 65 del 22 Novembre 2022

### **1. DELIBERE DELLA CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE**

La Corte Sportiva di Appello Territoriale, riunitasi a Catanzaro il 21 Novembre 2022, ha adottato le seguenti decisioni :

#### **Collegio composto dai Sigg.ri :**

- Avv. Fabio	MIGLIACCIO	PRESIDENTE;
- Avv. Paolo	MORICA	COMPONENTE;
- Avv. Maurizio	RODINO'	COMPONENTE.

con l'assistenza alla segreteria del Dott. Angelo Comito

#### **RECLAMO n° 2 della POLISPORTIVA BOVESE ONLUS**

**avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale del Comitato Regionale Calabria di cui al Comunicato Ufficiale n° 57 del 03.11.2022 (Squalifica calciatore BONANNO Fabio fino al 31.12.2022).**

#### LA CORTE SPORTIVA D'APPELLO TERRITORIALE

letti gli atti ufficiali ed il reclamo;

#### RILEVA

- che dal rapporto dell'arbitro della gara Pol. Bovese Onlus – A.S.D. Campese del 30/10/2022 risulta quanto segue: al 29° del 2° tempo, a seguito di un fallo fischiato dal direttore di gara, si generava una "mass confrontation", nel corso della quale veniva espulso il calciatore Bonanno Fabio (*Polisportiva Bovese Onlus*), reo di avere colpito con un pugno al volto un avversario (non identificato dall'arbitro), facendolo cadere a terra. Nel frattempo, sopraggiungeva un calciatore della Società Campese che, a sua volta, si rendeva responsabile di un atto di violenza nei confronti di un calciatore della Polisportiva Bovese Onlus e "da quel momento la situazione diventava ingestibile, in quanto tutti gli occupanti delle panchine entravano sul terreno di gioco, scatenando una colluttazione tra i giocatori presenti in campo", costringendo l'arbitro a sospendere la gara.

Il Giudice Sportivo Territoriale ha sanzionato il comportamento del calciatore Bonanno Fabio, squalificandolo fino al 31/12/2022 (cfr. C.U. n.57 del 03/11/2022 del Comitato Regionale Calabria).

La Società Polisportiva Bovese Onlus propone ricorso avverso la suddetta sanzione, ritenendola sproporzionata in relazione ai fatti ascritti al Bonanno e ne chiede la riduzione.

Ritiene questa Corte che i fatti, per come narrati dal direttore di gara, impongono che la pena debba essere rideterminata congruamente e, pertanto, in parziale accoglimento del reclamo, riduce la squalifica irrogata al calciatore Bonanno Fabio fino a tutto il 05 dicembre 2022.

#### P.Q.M.

in parziale accoglimento del reclamo, riduce la squalifica al calciatore BONANNO Fabio fino al 05 dicembre 2022; dispone accreditarsi sul conto della reclamante il contributo di accesso alla giustizia sportiva.

**RECLAMO n° 3 della società A.S.D. RAVAGNESE CALCIO**

avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale del Comitato Regionale Calabria di cui al Comunicato Ufficiale n° 60 del 10.11.2022 (squalifica calciatore Sig. FAVA Giuseppe Antonio per SEI giornate effettive).

## LA CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE

letti gli atti ufficiali ed il reclamo;

## RILEVA

che, dal rapporto dell'arbitro della gara Ravagnese Calcio – Comprensorio Archi Calcio del 05/11/2022, risulta che al 42° del 2° tempo, veniva espulso il calciatore Fava Giuseppe Antonio (*Ravagnese Calcio*), resosi responsabile di un comportamento offensivo e minaccioso nei confronti del direttore di gara. Risulta, inoltre, che lo stesso calciatore, al termine dell'incontro, proferiva all'arbitro frasi irrispettose.

In riferimento a quanto sopra, il giudice di prime cure ha squalificato il calciatore Fava Giuseppe Antonio per sei gare effettive (cfr. C.U. n.60 del 10/11/2022 del Comitato Regionale Calabria).

La reclamante chiede che venga ridotta la sanzione, sostenendo che il proprio tesserato *“per una decisione non condivisa, ha protestato nei confronti del direttore di gara utilizzando espressioni infelici e irrispettose, stigmatizzate dalla stessa società scrivente, ma senza alcuna condotta che possa configurarsi come aggressiva”*.

Va rilevato in questa sede che il rapporto dell'arbitro, ai sensi dell'art.61 del vigente C.G.S. (*“Mezzi di prova e formalità procedurali nei procedimenti relativi alle infrazioni connesse allo svolgimento delle gare”*), fa piena prova circa i fatti accaduti e il comportamento di tesserati in occasione dello svolgimento delle gare.

Tuttavia, in merito alla congruità della sanzione irrogata in 1° grado, questo Collegio ritiene che i fatti che l'hanno determinata debbano essere correttamente valutati nella loro reale gravità, per cui si ritiene conforme a giustizia ridurre a quattro gare effettive la squalifica inflitta al calciatore Fava Giuseppe Antonio;

## P.Q.M.

in parziale accoglimento del reclamo, riduce la squalifica al calciatore FAVA Giuseppe Antonio a QUATTRO gare effettive; dispone accreditarsi sul conto della reclamante il contributo di accesso alla giustizia sportiva.

**RECLAMO n° 4 della società A.G.S.D. SORIANO 2010**

avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale del Comitato Regionale Calabria di cui al Comunicato Ufficiale n° 60 del 10.11.2022 (avverso l' inibizione del Sig. VARRÀ Domenico fino al 11.01.2023).

## LA CORTE SPORTIVA TERRITORIALE D'APPELLO

letti gli atti ufficiali ed il reclamo;

## RILEVA

L'A.G.S.D. Soriano 2010 impugna la sanzione irrogata dal giudice di primo grado al proprio dirigente accompagnatore Sig. Domenico Varrà per aver tenuto un comportamento offensivo e minaccioso nei confronti della terna arbitrale.

La reclamante lamenta l'erronea percezione soggettiva dell'arbitro in merito alla connotazione minacciosa del comportamento tenuto dal Varrà che avrebbe assunto, invero, esclusivamente il profilo della protesta; contesta, quindi, la sproporzione della sanzione adottata in rapporto alla condotta contestata anche in relazione ad omologhe fattispecie.

In via preliminare è da rappresentare che l'art. 61 del C.G.S. (*Mezzi di prova e formalità procedurali nei procedimenti relativi alle infrazioni connesse allo svolgimento delle gare*) statuisce che i rapporti degli ufficiali di gara ed i relativi eventuali supplementi fanno piena prova circa i fatti accaduti ed il comportamento di tesserati in occasione dello svolgimento delle gare.

Ritiene tuttavia questo Collegio che la narrazione dei fatti contenuta nel rapporto dell'arbitro consente di attribuire al citato comportamento un profilo lesivo di modesta gravità.

Per tale ragione, in parziale accoglimento, riduce l'inibizione a tutto il 9 dicembre 2022;

## P.Q.M.

in parziale accoglimento del reclamo riduce l'inibizione del Sig. VARRÀ Domenico a tutto il 9 DICEMBRE 2022; dispone accreditarsi sul conto della reclamante il contributo di accesso alla giustizia sportiva.

IL SEGRETARIO  
Emanuele Daniele

IL PRESIDENTE  
Saverio Mirarchi